

Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V

Considerazioni del 20 novembre 2015

L'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, composto da rappresentanti di Ufi, Assofondipensione e Mefop, impegnato nel monitoraggio delle prassi evolutive in tema di prestiti con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, ha esaminato, su sollecito dei firmatari delle Linee guida, una serie di questioni.

Di seguito i temi proposti e le Considerazioni dell'Osservatorio.

1-Indicazione della causale della cessazione del rapporto di lavoro

La questione

In caso di richiesta del riscatto da parte della finanziaria è previsto che si comunichi al fondo pensione la causale dell'interruzione del rapporto di lavoro, ove nota. L'informazione è necessaria per calcolare correttamente la tassazione applicabile alla parte di riscatto corrispondente al montante M2 (accumulato dal 1.1.2001 al 31.12.2006). Purtroppo a volte il datore di lavoro rifiuta di dare questa informazione opponendo alla finanziaria motivi di tutela della privacy. La mancanza di questa informazione comporta difficoltà nella liquidazione del riscatto e ritardi nell'erogazione delle somme alla finanziaria e, per la parte residua, all'aderente.

Le considerazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio ritiene che la previsione di cui alla Sez. II delle Linee guida (Risoluzione del rapporto di lavoro) inerente lo scambio informativo tra fondi pensione e finanziarie debba essere debitamente attuata; pertanto l'intermediario, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, è tenuto a comunicare, ove conosciute, informazioni circa la causa e la data di cessazione del rapporto di lavoro, inoltrando ove possibile eventuali comunicazioni dell'azienda datrice di lavoro inerenti l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

L'Osservatorio, inoltre, valuta positivamente l'utilizzo del fac-simile di autorizzazione privacy disponibile di default nell'ambito dell'applicativo Notifica Facile (che si allega), auspicandone la massima diffusione. Mediante la sottoscrizione del documento allegato, l'aderente finanziato chiede espressamente al datore di lavoro di far conoscere alla finanziaria e al fondo pensione la causale in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Resta comunque inteso che, nel caso in cui nonostante i tentativi il datore di lavoro non fornisca riscontro, nell'impossibilità di recuperare la causale, l'Osservatorio, recependo le prassi operative seguite da alcuni fondi pensione, ritiene possibile che il Fondo richieda al suo iscritto tale informazione, indicando allo stesso un termine congruo, decorso il quale dovrà darsi seguito alla liquidazione del riscatto con applicazione della tassazione meno favorevole.

2-Comunicazione da parte della finanziaria della estinzione del finanziamento

La questione

La certificazione dell'estinzione del finanziamento da parte dell'istituto che ha concesso il prestito è un atto necessario a liberare la posizione di previdenza complementare dal vincolo. Si tratta di un adempimento indispensabile, sia per poter erogare la prestazione in favore dell'aderente sia per poter individuare la finanziaria avente titolo al riscatto, laddove al fondo risulti la compresenza di una pluralità di vincoli astrattamente ascrivibili ad istituti di credito differenti.

Si tratta di un onere espressamente disciplinato all'interno della Parte II (Norme specifiche) delle Linee Guida, che però secondo le notizie raccolte da alcuni fondi pensione non sembrerebbe essere sempre osservato da parte degli istituti di credito.

Le considerazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio richiama gli istituti di credito ad attenersi ad un puntuale rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Linee Guida comunicando al fondo pensione l'estinzione, sia ordinaria che anticipata, del finanziamento notificato, nonché l'eventuale posticipazione della scadenza naturale del contratto di finanziamento. L'Osservatorio incoraggia i fondi pensione aderenti alle Linee guida a segnalare allo stesso i nominativi degli istituti di credito e delle finanziarie che si rendono inadempienti.

3-Riscatto da parte della finanziaria tramite compilazione della modulistica del fondo pensione

La questione

La finanziaria, in fase di escussione della garanzia, esercita normalmente la delega al riscatto che assiste il finanziamento allo scopo di ottenere la liquidazione della posizione di previdenza complementare fino ad estinzione del debito residuo entro i limiti normativi di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005.

Alcuni fondi, che rappresentano nettamente la minoranza, richiedono che l'esercizio del riscatto ad opera dell'istituto mutuante avvenga per il tramite della compilazione del modulo predisposto dal fondo pensione riportante timbro e firma del datore di lavoro.

Le considerazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio constata che la prassi maggioritaria seguita dai fondi pensione è quella di procedere alla liquidazione in favore della finanziaria in presenza delle informazioni di cui il fondo necessita comunque pervenute, purché debitamente documentate ed utili a valutare le condizioni di legittimità del riscatto nonché il regime fiscale da applicarsi.

L'Osservatorio valuta con favore la procedura descritta, ritenendo sufficiente, in linea generale, che il fondo recepisca le informazioni essenziali prescindendo da adempimenti formali ultronei (come, a titolo meramente esemplificativo, la compilazione del modulo di riscatto predisposto dal fondo e la sottoscrizione dello stesso da parte del datore di lavoro), che potrebbero determinare inutili appesantimenti operativi ai fini del corretto espletamento della procedura di liquidazione.

4-Prevalenza tra cessione quinto e delega di pagamento

La questione

In presenza di una pluralità di finanziamenti facenti capo a istituti di credito differenti e gravanti sulla medesima posizione di previdenza complementare, ai fini della escussione della garanzia, occorre individuare l'istituto di credito avente titolo al riscatto. In particolare, nel caso di concorso tra cessione del quinto e delegazione di pagamento emergono spesso tesi divergenti, sostenendosi talvolta un criterio di prevalenza improntato sull'ordine cronologico delle notifiche, talaltra l'assoluta prevalenza della cessione del quinto anche se cronologicamente successiva.

Le considerazioni dell'Osservatorio

Relativamente ai criteri di prevalenza da seguirsi in presenza di più contratti di finanziamento l'Osservatorio prende atto dell'assenza di riferimenti normativi espliciti o di una giurisprudenza consolidata concernenti il concorso tra cessione del quinto e delega di pagamento rispetto alla medesima posizione di previdenza complementare.

L'Osservatorio è tuttavia a conoscenza della prassi maggioritaria seguita dai fondi pensione consistente nell'attribuire priorità, in fase di escussione della garanzia, al finanziamento notificato per primo a prescindere dalla tipologia dello stesso.

L'Osservatorio apprezza la validità di tale criterio rispondente peraltro alla regola già inserita in via di autoregolamentazione all'interno della IV Parte (Norme finali) delle Linee guida, secondo cui *"in caso di presenza di più cessioni prevale la cessione notificata per prima"*, richiamando i sottoscrittori delle Linee guida all'osservanza delle disposizioni ivi contenute.

5-Escussione preventiva del Tfr

La questione

L'escussione della garanzia rappresentata dal fondo pensione dovrebbe normalmente seguire la liquidazione del Tfr maturato in azienda, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Lavoro in occasione dell'interpello n. 51 del 2008. L'obiettivo è evitare che la posizione di previdenza complementare venga intaccata anche nel caso in cui il debito residuo possa essere estinto in tutto o in parte dal Tfr maturato in azienda ed in ogni caso liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c.

Le considerazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio rammenta agli intermediari aderenti alle linee guida l'obbligo di esperire preventivamente la richiesta del Tfr prima di procedere alla escussione della posizione di previdenza complementare. Non risulta pertanto necessario da parte dei fondi pensione aderenti alle linee guida effettuare ulteriori accertamenti in merito.

6-Delega al riscatto esercitabile in forma parziale

La questione

Il riscatto totale della posizione di previdenza complementare preclude l'intervento del Fondo di garanzia Inps per il recupero di eventuali omissioni contributive in caso di insolvenza del datore di lavoro (Cfr circolare Inps n.23 del 2008).

Successivamente alla sottoscrizione delle Linee guida, con deliberazione del 29 marzo 2012, Covip ha ammesso la possibilità di richiedere il riscatto immediato della posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. 252/2005 anche in forma parziale nella percentuale stabilita dalle singole forme pensionistiche nel relativo Statuto (fondi negoziali e preesistenti) o Regolamento (fondi pensione aperti).

Le considerazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio evidenzia che, a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, sussiste la possibilità che la finanziaria operi il riscatto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 252/2005 in forma parziale, allo scopo di consentire l'attivazione del Fondo di garanzia Inps per il recupero della contribuzione omessa a vantaggio sia della finanziaria sia dell'iscritto.

Allegato

Fac-simile di autorizzazione privacy disponibile di default nell'ambito dell'applicativo Notifica Facile

Spett.le
FINANZIARIA
Indirizzo

Spett.le
FONDO PENSIONE
Indirizzo

Spett.le
DATORE DI LAVORO
Indirizzo

Luogo, Data

OGGETTO: Autorizzazione Privacy

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME, codice fiscale _____, avendo richiesto alla FINANZIARIA di stipulare un contratto di prestito, avendo verificato mediante accesso all'apposita area riservata che i propri dati registrati nel sistema informativo del fondo pensione sono corretti e aggiornati, chiede a codesto Fondo pensione di comunicare alla FINANZIARIA ogni informazione inerente la propria adesione a codesto Fondo pensione che sia utile per l'erogazione e la gestione del finanziamento. In particolare, si richiede di:

1. confermare dell'adesione a codesto fondo;
2. confermare l'applicazione o meno dell'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 252/05;
3. comunicare le generalità del datore di lavoro e la sua regolarità contributiva, la data di adesione alla previdenza complementare, l'ammontare della posizione accumulata alla data dell'ultima valorizzazione di quota, la data e l'importo dell'ultimo versamento di TFR, la periodicità dei versamenti, la percentuale di TFR destinata al fondo pensione, la sussistenza di eventuali istruttorie precontrattuali e di contratti di finanziamento già notificati.

Si autorizza inoltre la FINANZIARIA a comunicare a codesto Fondo pensione i dati identificativi ed i recapiti propri e del datore di lavoro, autorizzando il Fondo pensione a utilizzare tali dati per aggiornare i suoi sistemi informativi.

In caso di stipula del contratto, sin d'ora:

1. si autorizza la FINANZIARIA a notificare il contratto, tutti i suoi allegati e i patti accessori, nonché a comunicare tutte le informazioni inerenti il finanziamento a codesto Fondo pensione e agli altri fondi pensione ai quali avrà trasferito la propria posizione previdenziale;
2. si richiede al Fondo pensione di comunicare alla FINANZIARIA e ai suoi aventi causa le richieste di prestazione, riscatto o anticipazione, precisandone la causale, l'importo richiesto e quello che residuerebbe presso il Fondo pensione in caso di erogazione;
3. si richiede al Fondo pensione di comunicare alla FINANZIARIA il nome e il numero di iscrizione all'Albo Covip del fondo pensione presso cui si è richiesto il trasferimento;
- 4. si richiede al datore di lavoro di comunicare alla FINANZIARIA (e ai suoi aventi causa) e al Fondo pensione, e a questi ultimi di comunicare reciprocamente, la risoluzione del rapporto di lavoro, precisando la motivazione dell'interruzione del rapporto di lavoro (pensionamento, decesso, licenziamento, dimissioni).**

Si dà atto di aver ricevuto l'informativa privacy da parte della FINANZIARIA. Si autorizza ad effettuare tutte le comunicazioni tramite il sistema telematico notificafacile.it.

Si autorizza, infine, a comunicare tutte le informazioni indicate in precedenza, ivi incluse quelle relative all'istruttoria precontrattuale, alla compagnia di assicurazione che provvederà a prestare i servizi assicurativi collegati e connessi all'operazione di finanziamento.

FIRMA

(NOME COGNOME)